COMUNE DI MARCON

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

CONTRATTO DECENTRATO COLLETTIVO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA ANNO 2020

L'anno 2020, il giorno 26 **del mese di** NOVEMBRE **2020**

- Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, dott.ssa f.to

- I componenti di parte sindacale come di seguito:

Componenti Parte Sindacale	FIRMA
RSU –	f.to
RSU –	f.to
RSU –	f.to
RSU –	f.to
FP CGIL	f.to
CISL FP	f.to
UIL FPL	f.to
CSA Regioni autonomie locali	f.to

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.106 del 9 luglio 2020, sono stati forniti gli indirizzi alla delegazione trattante per la parte pubblica per la sottoscrizione dell'ipotesi del contratto integrativo parte economica 2020 in particolare prevedendo:

- condurre la trattativa e il confronto con parte sindacale solo sulle materie assegnate alla contrattazione decentrata al CCNL e dalla normativa vigente;
- confermare gli istituti fissi e ricorrenti: utilizzo delle risorse decentrate stabili, al netto delle quote di destinazioni fisse, quali le progressioni orizzontali già in essere, per il pagamento delle indennità di comparto, turno, maneggio valori, necessarie per il mantenimento dei servizi svolti dal relativo personale;
- destinare una parte rilevante delle risorse disponibili alla performance organizzativa e individuale;

- rivedere gli articoli 18 e 22 del contratto decentrato relativi alle decurtazioni della performance organizzativa/individuale e dell'attribuzione di risultato rispettivamente dei dipendenti e delle Posizioni organizzative;
- confermare la previsione degli istituti contrattuali remunerativi di particolari condizioni e situazioni del personale dipendente, nel rispetto delle disposizioni del Contratto Integrativo Decentrato del 7 marzo 2019, come di seguito elencati:
  - esercizio di specifiche funzioni, tra cui art. 68 comma 2 lett. h) compenso ai messi notificatori; art. 56-quinquies c. 1, Personale polizia che svolge servizio esterno; art. 70-quinquies c. 2 lett. b) indennità URP e Archivisti informatici; art. 70-quinquies c. 2 lett. a) indennità Ufficiali di Stato civile e anagrafe;
  - responsabilità di cui all'art 7, comma 4 lett. w) - indennità di funzione Polizia Locale;
  - responsabilità di cui all'art. 70-quinquies del CCNL 21.05.2018 in ragione dell'effettivo esercizio di attività di responsabilità, in forza di atti amministrativi formalmente adottati;
- distribuire eventuali risparmi degli istituti sopra indicati, a favore della performance organizzativa e individuale;
- verificare la possibilità di destinare delle somme delle risorse stabili per le progressioni economiche, senza intaccare la somma destinata alla produttività, da attuarsi nell'arco di un biennio, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del Contratto Decentrato Integrativo del 7 marzo 2019;
- proseguire, con riferimento alle Posizioni organizzative con l'attuale impianto normativo dato dall'organizzazione interna dell'ente;

Nelle date del 25 giugno, 16 luglio e 6 agosto è stato convocato il tavolo sindacale per avviare, tra l'altro le trattative per la definizione del contratto collettivo decentrato integrativo parte economica anno 2020.

Con riferimento alla revisione degli articoli 18 e 22 del contratto decentrato di cui sopra, le parti hanno formulato e sottoscritto interpretazione autentica, senza procedere alla revisione degli articoli indicati.

Nell'ultima seduta, la parte pubblica ha formulato una proposta che, per quanto attiene le risorse destinate alle progressioni economiche, prevede in particolare che:

- *La percentuale di ripartizione tra le varie categorie viene effettuata tenendo conto sia del costo medio della progressione per le diverse categorie, sia del numero di lavoratori inquadrati in ciascuna di esse;*
- *L'importo destinato alle progressioni della Cat. D è comprensivo della progressione di almeno una PO;*

Detta proposta non ha trovato condivisione tra tutte le sigle sindacali.
La nuova proposta di parte sindacale contiene le seguenti specificazioni:

- scorporare l'importo destinato alla PO, procedendo a successivo ricalcolo dell'importo da destinare alle progressioni delle categorie;
- utilizzare il solo parametro della consistenza numerica delle diverse categorie rispetto al numero totale dei dipendenti, così come realizzato nelle progressioni economiche precedenti;
- destinare l'eventuale avanzo derivante dalle quote non spese per progressioni economiche:
  - nel 2020, a favore della produttività di tutti i lavoratori;
  - nel 2021, quale "credito iniziale", a beneficio della categoria da cui deriva il residuo, a incremento dell'importo che sarà disponibile nel 2021 per la stessa categoria;

Sostanzialmente, l'importo che verrà destinato nel 2021 alle singole categorie, sarà integrato dell'importo corrispondente al risparmio registrato nel 2020 nella propria categoria di appartenenza.

Al termine del tavolo sindacale, l'ipotesi del CCDI parte economica, proposto dalla delegazione trattante di parte pubblica, è stata condivisa da tutti, tranne che per i criteri riguardanti la suddivisione tra le varie categorie dell'importo stanziato per le PEO, che sono stati condivisi solo dalla RSU e da FP CGIL, riservandosi di sottoporla al vaglio dell'assemblea sindacale dei lavoratori.

L'assemblea sindacale dei lavoratori si è tenuta in data 9 settembre alla presenza delle RSU e delle OO.SS.

In data 29 ottobre 2020, si è riunita *in modalità on-line* la delegazione trattene per sottoscrivere l'ipotesi del contratto collettivo decentrato integrativo- parte economica 2020 per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2020.

ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 2020, in applicazione del disposto dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018.
Poiché il presente contratto prevede la programmazione di progressioni economiche da attivare nel 2020 e proseguire anche nel 2021, la durata del presente accordo si estende per gli effetti relativi alla programmazione delle progressioni economiche all'anno 2021, fatti salvi diversi accordi che dovessero intervenire tra le parti in sede di contrattazione anno 2021.

ART. 2
CONTENUTO DEL FONDO

Il Fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività per l'anno 2020 risulta costituito nelle forme e nei modi di cui **all'Allegato A**), secondo quanto prescritto dall'articolo 67 del CCNL del 21.05.2018 e distribuito come **nell'Allegato B**);

ART. 3
UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI E DEL COMPARTO

Parte delle risorse stabili sono destinate al pagamento dei differenziali PEO e della quota del comparto a carico del fondo nelle quote stimate nell'Allegato 2.

ART. 4
UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER L'ATTUAZIONE DI NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE

Le parti concordano di destinare per l'attuazione del programma di progressioni economiche, senza intaccare l'importo della produttività:

- € 10.000,00 per l'anno 2020,
- € 8.000,00 per l'anno 2021. In detta somma è compresa la progressione relativa a una Posizione Organizzativa. **Detto importo potrà essere diminuito/incrementato sulla base dei conteggi aggiornati, a seguito del verificarsi di eventuali cessazioni che comportino economie di parte stabile, al fine di garantire per gli anni successivi l'invarianza delle somme destinate alla produttività.**

Le progressioni verranno attivate secondo quanto previsto dall'articolo 21 del CCDI del 7 marzo 2019

e dal contratto nazionale.
La percentuale di ripartizione tra le varie categorie deve essere effettuata tenendo conto del numero di lavoratori inquadrati in ciascuna di esse, al **netto del costo medio per il finanziamento di una progressione economica di una Posizione Organizzativa pari a indicativi € 1.625,61.**
Per l'anno 2020 l'importo disponibile per le progressioni delle categorie è di € **8.374,39** (al netto del costo della progressione media di una PO) con la seguente ripartizione

- **Cat D: € 2.791,46**
- **Cat C: € 4.585,98**
- **Cat B : € 996,95**

L'importo esatto da destinare alle singole categorie sarà soggetto a ricalcolo , una volta determinato l'esatto importo del costo della progressione economica del titolare di posizione organizzativa, interessato dalla progressione.
Le parti specificano che l'eventuale avanzo che si dovesse registrare nelle rispettive poste destinate alle singole categorie verrà utilizzato:

- nel 2020 a incremento della produttività a favore di tutti i dipendenti:
- nel 2021, quale "credito iniziale", a beneficio della categoria da cui deriva il residuo, a incremento dell'importo che sarà disponibile nel 2021 per la stessa categoria.

ART.5
UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILE DESTINATE AL PAGAMENTO PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO

Le parti concordano di destinare **€ 750,00** all'indennità per particolari condizioni di lavoro, normato dall'articolo 15 del CCDI del 7 marzo 2019, in particolare per le condizioni implicanti **maneggio di valori.**
L'indennità giornaliera compete ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comportino necessariamente il maneggio di valori di cassa (denaro contante) per l'espletamento delle mansioni di competenza.
L'indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente maneggia denaro, purché i valori quotidianamente conteggiati siano almeno pari ad € 5,00, e pertanto, non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali - eventualmente - il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassa.
Ai fini della determinazione dell'indennità, l'ente utilizza il sistema di calcolo indicato al punto c) dell'articolo 15 del CCDI del 7 marzo 2020.

ART. 6
UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 70 QUINQUIES COMMA 2 DEL CCNL 21.05.2018

In base all'articolo 16 del CCDI del 7 marzo 2020, l'indennità prevista dall'art. 70 quinquies del CCNL 21.05.2018 (importo massimo di € 350,00 annui lordi) va riconosciuta per compensare:

a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;
b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.

L'importo delle risorse stabili destinato al finanziamento di questa indennità a valere nel fondo 2020 è di **€ 2.250,00.**

ART.7
UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INDENNITA' DI RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 70 QUINQUIES COMMA 1 DEL CCNL 21.05.2018

Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'articolo 70 quinquies del CCNL 21.05.2019 e secondo quanto disposto dall'articolo 17 del CCDI Integrativo normativo 2019/2021, è prevista una indennità in misura non superiore a € 3.000,00.
L'attribuzione dell'indennità presuppone l'individuazione, con apposito atto, a cura del Responsabile di settore dei comporti che compartano l'esercizio di particolari responsabilità esemplificate dal comma 3 dell'articolo 17 del CCDI del 7 marzo 2019 e secondo le modalità di erogazione descritti nei comma successi dello stesso articolo.
In base a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 17 del CCDI, le parti individuano in sede di contrattazione decentrata l'importo complessivo destinato a finanziare l'indennità per specifiche responsabile in **€ 7.300,00**.

ART.8
UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI CUI ALL'ARTICOLO 56 SEXIES DEL CCNL 21.05.2018

L'importo delle risorse stabili destinato al finanziamento di questa indennità a valere nel fondo 2020 è **di € 2.800,00**.
Al personale della polizia locale inquadrato in categoria C e D, che svolge compiti di responsabilità assegnati con atto formale, è riconosciuta l'indennità di funzione di cui all'art. 56 sexies del CCNL.
In base all'articolo 20 del CCDI del 7 marzo 2019, l'indennità va parametrata al grado rivestito e alle connesse responsabilità, fermo restando il limite massimo di € 3.000,00, tenuto conto del tipo di servizio espletato e del relativo grado di autonomia, della complessità dei servizi stessi e della molteplicità delle relazioni conseguenti con autorità interne ed esterne. L'indennità di servizio esterno trova applicazione a decorrere dalla data del conferimento dell'incarico.

ART. 9
UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO COMPENSI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE CHE SVOLGE SERVIZIO ESTERNO (Art. 56-quinquies comma 1 - CCNL 21.05.2018)

L'importo delle risorse stabili destinato al finanziamento di questa indennità a valere nel fondo 2020 è di **€ 2.160,00.**
Al personale della polizia locale che svolge la sua attività in modo continuativo all'esterno è erogato un compenso per ogni giornata di lavoro pari ad € 1,20 in base a quanto previsto dall'articolo 19 del CCDI del 7 marzo 2019.
Per attività svolta in modo continuativo all'esterno si intende anche quella, derivante dal modello organizzativo adottato dall'ente, in cui lo stesso dipendente svolge una parte della sua attività all'interno degli uffici se ciò costituisce condizione indispensabile per lo svolgimento dell'attività esterna. Condizione per la erogazione della indennità è che la stessa sia svolta all'esterno per più del 50% dell'impegno orario giornaliero.
Al personale della polizia locale che svolge attività esterna in misura pari o inferiore al 50% del suo impegno orario e/o è stato giudicato inidoneo allo svolgimento di attività esterne non viene erogato alcun compenso a questo titolo.
Il pagamento della indennità di cui al presente articolo avviene con periodicità trimestrale.

ART. 10
UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' TURNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, COMMA 2, LETT. D)

L'importo delle risorse stabili destinato al finanziamento di questa indennità a valere nel fondo 2020 è di **€ 12.500,00**.

ART. 11
UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER INCENTIVARE LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE PERSONALE DEI DIPENDENTI E AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

Il compenso incentivante la produttività e la qualità delle prestazioni trova applicazione per il personale non titolare di posizione organizzativa, in coerenza con le previsioni di cui al Dlgs 150/2009.
L'ammontare delle risorse destinate nel 2020 a questo istituto, tenendo conto da un lato dei risparmi derivanti dal fondo 2019 e dall'altro della distribuzione a favore degli altri istituti con risorse stabili, è di € **43.733,21,** da destinare al 30% alla performance organizzativa e nella misura del 70% a quella individuale.
Detto istituto di incentivazione viene regolato in particolare dagli articoli 10, 11,12, 13 e 22 del CCDI del 7 marzo 2018.
Per l'applicazione dell'articolo 22 del CCDI le parti rinviano all'interpretazione autentica approvata in data 16 luglio 2020 relativamente agli importi di decurtazione della produttività organizzativa/individuale in funzione degli importi riconosciuti da particolari disposizione di legge.
Le parti specificano, *così come indicato nel CCDI parte economica 2019*, che: "*ai fini della ripartizione della somma del fondo tra performance organizzativa e performance individuale, sulla base del sistema di valutazione approvato, per performance organizzativa si deve intendere quella legata al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo ed individuali e alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza di cui all'articolo 5, lett. a) e b) del citato sistema di valutazione*".

Le parti inoltre stabiliscono che gli eventuali risparmi sugli importi di cui agli artt. 4, 5,6,7,8,9 e 10 del presente accordo, verranno contestualmente distribuiti a favore della performance organizzativa e individuale.

ART. 12
UTILIZZO DELLE RISORSE PER SPECIFICHE DISPOSIZIONE DI LEGGE FINALIZZATO ALL'INCENTIVAZIONE

Ai sensi dell'articolo 68 del CCNL 21.05.2018, le risorse finanziarie che espresse disposizioni di legge destinano all'incentivazione del personale che abbia reso specifiche prestazioni ovvero conseguito specifici risultati, è riconosciuto sulla base di quanto disposto dall'articolo 22 del CCDI normativo 2019-2021 e secondo l'ammontare previsto dal fondo pari a **€ 30.831,89** calcolati sulla base degli importi previsti e comunicati dagli uffici di riferimento.
Gli importi verranno erogati in base a quanto disciplinato dal Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 288 del 20/12/2018.
Con riferimento all'articolo 23 del CCDI del 7 marzo 2019 "*criteri della forma di incentivazione del personale dell'ufficio tributi per il maggior gettito IMU*", l'importo stimato è di € **6.750,00**.
Il compenso verrà erogato ai sensi dell'articolo 23 sopracitato, a condizione che venga approvato con entrata in vigore entro il 31/12/2020 specifico regolamento "incentivi per la gestione entrate" di cui all'articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145.

ART. 13

UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI DESTINATE AL PAGAMENTO PER IL MESSO NOTIFICATORE

Il compenso indicato nel presente articolo è destinato al personale con la funzione di messo notificatore e trova disciplina nell'articolo 25 del CCDI del 7 marzo 2020
Il compenso è erogato annualmente ed è graduato in misura forfettaria nella misura del 90% del rimborso spese effettuato dall'Amministrazione Finanziaria all'ente, una volta che questo sia stato introitato e con esclusione delle eventuali spese postali resesi necessarie per le notifiche.
L'importo delle risorse variabili destinato al finanziamento di questa indennità a valere nel fondo 2020 è di € 300,00.

Allegato 1: costituzione fondo 2020

COSTITUZIONE
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020
COMUNE DI MARCON

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
	RISORSE STABILI	
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	157.390,56
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. in servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019	4.992,00
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/4/2018	3.486,21
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	1.316,12
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	-
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	-
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni	-
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	-
	riduzione consolidata parte stabile fino al 2015 sull'importo di 169797,35	- 12.406,79
	TOTALE RISORSE STABILI	154.778,10
	INCREMENTI VARIABILI	
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione (non soggette al limite art. 23)	-
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge (non soggette al limite art. 23)	37.581,89
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	96,35
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari (non soggette al limite art. 23)	-
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (non soggette al limite art. 23)	300,00
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	-
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	-
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance	-
Art. 67 comma 3 lett. j)	incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017	
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	-
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili (non soggette al limite art. 23)	15.274,59
Art. 70-ter	Compensi per indagini statistiche (ISTAT) - censimento permanente (non soggette al limite art. 23)	
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	53.252,83
	TOTALE FONDO 2019	**208.030,93**
	Importi non soggetti al limite 37581,89+300+15274,59+4992+3486,21)	**61.634,69**
		146.396,24
	LIMITE FONDO 2016	***143.525,00***
	Riduzione per superamento limite 2016	**2.871,24**
	FONDO DA APPROVARE (parte stabile + variabile)	**205.159,69**

Allegato 2: ipotesi distribuzione fondo 2020

IPOTESI Schema distribuzione FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020		
FONTE	**DESCRIZIONE**	**Valore**
Art. 68 comma 1	Indennità di comparto - Quota a carico del fondo	30.104,60
Art. 68 comma 1	Differenziali Progressioni economiche orizzontali	55.679,99
Art. 68 comma 2 lett.. d)	Indennità di turno	12.500,00
Art. 70-bis c. 1 lett.. b)	Indennità di rischio	-
Art. 7 comma 4 lett. d)	Indennità di disagio	
Art. 70-bis c. 1 lett.. c)	Indennità maneggio valori	750,00
Art. 56-quinquies c. 1)	Personale polizia che svolge servizio esterno	2.160,00
Art. 70-bis c. 1 lett.. c)	Indennità economo	-
Art. 70-ter	Compensi per indagini statistiche (ISTAT) - censimento permanente	-
Art. 70-quinquies c. 2 lett.. b)	Indennità URP e Archivisti informatici	750,00
Art. 70-quinquies c. 2 lett.. a)	Indennità Ufficiali di Stato civile e anagrafe (300x5)	1.500,00
Art. 7, comma 4 lett. w)	Indennità di funzione Polizia Locale	2.800,00
Art. 70-quinquies c. 1	Indennità per specifiche responsabilità	7.300,00
Art. 68 comma 2 lett.. b)	Fondo incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi DI CUI 30% performance organizzativa e 70% individuale	43.733,21
Art. 7 comma 4 lett. C	Progressioni economiche orizzontali	10.000,00
Art. 68 comma 2 lett. g)	Indennità per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016 e da altre disposizioni di legge	37.581,89
Art. 68 comma 2 lett.. h)	compenso ai messi notificatori	300,00
	TOTALE DISTRIBUZIONE FONDO	**205.159,69**